

## INTRODUZIONE

*Alla famiglia, primaria cellula della nostra società civile, il legislatore ha, in primo luogo, dedicato la propria attenzione nella Parte I del Titolo II della Costituzione, laddove questa viene riconosciuta come società naturale fondata sul matrimonio, ordinata all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e laddove viene sancito il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.*

*Ma la tutela della famiglia non si limita ad una mera enunciazione di principio, avendo il legislatore previsto un articolato sistema di norme, volto, da un lato, alla individuazione dei legami familiari giuridicamente rilevanti e, dall'altro, ad una dettagliata disciplina degli stessi.*

*L'importanza dell'istituto e della sua funzione all'interno della società ne ha suggerito la tutela anche in sede penale, sicché è stato inserito, nel Codice Rocco, il Titolo XI, che si prefigge lo scopo di tutelare la famiglia da tutte le forme di aggressione che possano provenire, sia dall'esterno, sia, in quelle ipotesi caratterizzate da un maggior disvalore, dagli stessi membri del medesimo aggregato familiare, riservando una particolare attenzione alla tutela dei minori.*

*Ad ogni buon conto, non ci si può esimere dall'osservare, sin da principio, che la rilevanza del legame parentale travalica gli angusti confini del Titolo del Codice penale dedicato ai delitti contro la famiglia, rinvenendosi sparse, in più parti, numerose altre fattispecie delittuose all'interno delle quali è possibile ravvisare conseguenze discendenti dall'esistenza di un legame parentale*

*intercorrente tra il soggetto attivo del reato e quello passivo, vuoi ai fini della stessa sussistenza del fatto tipico, vuoi per la determinazione della pena, potendo persino, in casi dettagliatamente individuati e circoscritti, la sussistenza di un legame familiare comportare la non punibilità di alcune ipotesi criminose.*

*Scopo precipuo dell'opera si ravvisa, da un canto, nella ricerca e nella individuazione di una definizione di famiglia penalmente rilevante, la quale non può essere mutuata, sic et simpliciter, dal diritto civile, all'interno del quale non è possibile rinvenire, a ben vedere, un concetto unitario e, da altro canto, nella identificazione dei rapporti familiari che assumono rilievo nel sistema delineato dal Codice Rocco.*

*Come si avrà modo di osservare, pur tuttavia, non pare possibile, così come del resto accade nel diritto civile, trovare un concetto unitario di famiglia, atteso che il Codice penale, ci sia concesso, non senza discriminazioni che siano giustificate da un adeguata differenza di situazioni concrete, attribuisce rilevanza, a volte, a determinati tipi di rapporti e, altre volte, a diverse relazioni familiari.*

*Attraverso l'analisi delle singole fattispecie, che in una certa qual misura richiamano l'esistenza di un vincolo parentale, si tenterà di trovare un denominatore comune, il quale funga, per il giurista, da guida nella interpretazione e nelle esegesi delle disposizioni codicistiche.*

*Le difficoltà riscontrate, non solo in campo penale, ma in tutte le branche del diritto, nella identificazione di un concetto unico e durevole di famiglia discendono, sine dubio, dalla variegata realtà sociale, ove il consorzio familiare può assumere sfumature sempre diverse, nonché dal mutato assetto politico sociale del Paese, che, parallelamente al continuo evolversi della società, comporta una costante trasformazione di quello che si intende per nucleo familiare, un tempo identificato con la famiglia tradizionale, quand'anche*

*allargata ai figli naturali equiparati ai figli legittimi, e oggi esteso finanche alla famiglia di fatto e alla stessa sola convivenza.*

*L'innegabile esistenza di tale ultima realtà non permette di trascurare la sua rilevanza nelle singole fattispecie penali, onde verificare in quali casi e con quali limiti questa possa essere equiparata alla famiglia legittima.*

*Nella parte finale dell'elaborato ci si è, da ultimo, soffermati sull'allarmante e sempre più diffuso fenomeno della violenza in famiglia e sulla necessità sempre più pressante dell'introduzione, da un lato, di norme appositamente atte a disciplinare tali soprusi e, d'altro, di un adeguato, effettivo ed efficace sistema di prevenzione e di repressione, in grado di offrire una reale protezione ai soggetti più deboli, quali donne e minori, che elimini o, quanto meno, riduca il pericolo di sopraffazione nei loro confronti.*